

## **STATUTO**

### **ECOLIVING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA EMILIO DANDOLO 18  
Numero REA: FO - 322663  
Codice fiscale: 03933620407  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA  
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-02-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|  | <p>STATUTO</p> <p>TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Durata</p> <p>Art. 1 - Costituzione e denominazione</p> <p>E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, nonché del d.Lgs. n. 155/2006, l'impresa sociale nella forma di società cooperativa "ECOLIVING Societa' Cooperativa Sociale - Impresa Sociale - Onlus". in seguito impresa sociale cooperativa.</p> <p>La cooperativa ha sede in Forlì.</p> <p>Con delibera dell'organo amministrativo, l'impresa potrà modificare la sede sociale, purché questa rimanga nell'ambito dello stesso Comune. Sempre con delibera dell'organo amministrativo, essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.</p> <p>Art.2 - Durata</p> <p>L'impresa sociale cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.</p> <p>TITOLO II</p> <p>Scopo - Oggetto</p> <p>Art. 3 - Scopo mutualistico</p> <p>La cooperativa, conformemente all'art. 1 della L. n. 381/1991, alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate al successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 1, lett b) e 4 della L. n. 381/1991 e del regolamento della Commissione europea n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002, nonché la promozione e la gestione di attività finalizzate alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale della crescita economica.</p> <p>Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.</p> <p>Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.</p> <p>Per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, essa intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali organismi del Terzo settore e, in genere, altri soggetti imprenditoriali attivi su scala locale, nazionale ed internazionale.</p> <p>L'impresa sociale cooperativa, nel far proprio il "codice della qualità cooperativa e dei comportamenti imprenditoriali" di Federsolidarietà, si propone di realizzare i propri</p> | <p>Allegato "A"<br/>al n. 11.826<br/>di raccolta</p> |

scopi mediante lo svolgimento di attività agricole, commerciali, di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991, nonché mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, di volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando, in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando possibilmente continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

L'impresa sociale cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della L. n. 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

#### Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, l'impresa sociale cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- a) Attività di commercio, distribuzione e scambio di servizi e prodotti alimentari e non alimentari sia all'ingrosso, sia al minuto;
- b) attività di studio, progettazione e realizzazione di iniziative legate alla sostenibilità ambientale, al consumo critico ed al commercio equo e solidale;
- c) gestione di attività commerciali terze;
- d) aziende agricole;
- e) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di produzione propria o acquistati;
- f) attività agrituristiche;
- g) attività zootecniche;
- h) attività di produzione e lavorazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi;
- i) attività finalizzate alla promozione e commercializzazione di prodotti propri o di terzi anche in conto vendita;
- j) attività di recupero, manutenzione e riuso attrezzature, macchinari, veicoli in genere, nonché di mobili ed arredi;
- k) attività di formazione, orientamento e consulenza nell'ambito della tutela dei diritti, nella sfera ambientale, socio-occupazionale e del consumo responsabile;
- l) attività di promozione della cultura ecologica e della

cultura solidaristica, anche mediante l'organizzazione e la gestione di eventi culturali e di spettacolo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'impresa sociale cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, ovvero reti di impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare i finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'impresa sociale.

L'impresa sociale cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

L'impresa sociale cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri e limiti fissati dalla legge dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa limitatamente al capitale conferito.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle categorie:

- a) soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-

tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile e che siano in possesso della preparazione teorico-pratica atta alle mansioni da svolgere anche in relazione all'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, di cui alla successiva lett.b);

b) soci lavoratori così come definiti dalla legge n. 381/91 e dal regolamento europeo;

c) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini solidaristici ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

d) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi dell'impresa sociale cooperativa.

Possono, infine, essere soci Associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con l'impresa.

**Art. 6 - Categoria speciale di soci**

L'impresa sociale cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

La cooperativa, all'occorrenza, potrà sviluppare un percorso formativo per il socio in prova.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa

e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale, quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

#### Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome e del cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d),e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i nuovi soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:
  - 1) del capitale sottoscritto;
  - 2) dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - 3) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o mortis causa.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se non sussistono i presupposti di recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicate nel regolamento redatto ai sensi della legge 142/2001 e, nel caso di socio volontario, quando questi abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che interiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-

ciali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte o a pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con l'impresa Sociale Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 43 del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa efficace dall'annotazione del libro dei soci, da fare a cura del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra soci e cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, previo tentativo di composizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 13 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 5, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 14 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura

e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione di quanto loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del c.c.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

L'impresa sociale cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

##### Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 92 n. 59.

##### Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-

zioni nominative trasferibili del valore di euro 5.000,00

(cinquemila virgola zero, zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori, ma il ricorso a tale fondo è residuale e subordinato al prioritario utilizzo del capitale sociale e delle riserve disponibili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, l'impresa sociale cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/92.

In tal caso può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'assemblea, in sede di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### Art. 22 - Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal consiglio di amministrazione dell'impresa sociale cooperativa, o dal rappresentante comune, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azioni posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alla assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società

#### Art. 23 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

#### TITOLO VI

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 24 Elementi costitutivi

Il patrimonio dell'impresa sociale cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero). IL valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la

vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 25 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni al ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, provvede alla redazione anche del bilancio sociale che deve illustrare l'andamento dell'attività anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore opera l'impresa sociale cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto del bilancio di esercizio e del bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sociale deve essere inoltre depositato presso il

competente registro delle imprese.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59.

E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma tanto ai soci cooperatori, sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva indivisibile di cui alla lett. a), fatto salvo quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### Art. 27 - Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante la seguente forma:

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori e fruitori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi tra l'impresa sociale cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### TITOLO VII

##### ORGANI SOCIALI

#### Art. 28 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato, ovvero se obbligatorio per legge.

#### Art. 29 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail o consegna ma-

nuale diretta, inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Funzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina il risultato di esercizio;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli amministratori
- 6) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dall'art. 26.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In tale caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un

progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 c.c..

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'impresa sociale cooperativa, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salve le più elevate maggioranze previste da norme inderogabili di legge o del presente statuto.

Art. 32 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le nomine delle cariche sociali saranno assunte a maggioranza relativa.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 33 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione al capitale sottoscritto, con le modalità previste da apposito regolamento.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-

condo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono permanere in carica per più mandati consecutivi nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 36 - Competenza e poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati dall'assemblea dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nonché l'eventuale compenso.

Ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-

bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### Art. 37 - Convocazione e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una ulteriore votazione.

Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

#### Art. 38 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di

amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 39 - Compensi agli amministratori

I consiglieri non hanno diritto a compenso a titolo di indennità di carica; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, nonché l'eventuale compenso, stabilito in relazione ai compiti delegati di cui all'art. 36.

#### Art. 40 - Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### Art. 41 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### Art. 42 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di controllo in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis c.c., l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al col-

legio sindacale, ove questo sia nominato.

#### TITOLO VIII CONTROVERSIE

##### Art. 43 - Clausola compromissoria

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili e per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della camera di commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un altro arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà il luogo in cui la società ha la propria sede.

L'arbitrato funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di procedura civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

#### TITOLO IX

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Art. 44 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### Art. 45 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett.c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO X

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

###### Art. 46 - Regolamenti

Il consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In particolare con un successivo regolamento la cooperativa prevederà forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

###### Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

###### Art. 48 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e dal d.lgs. n. 155/2006 sulle imprese sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Firmato: Marzocchi Simone

Firmato: Flamigni Girolamo

Firmato: Francesca Battistoni

Firmato: Damassa Catia

Firmato: Maria Cristina Pompignoli

Firmato: Mauro Marconi

Firmato: Viroli Marco

Firmato: Alice Cubeddu

Firmato: Silvana Minganti

Firmato: Daniela Guerra

Firmato: Marzocchi Gianfranco

Firmato: Albertina Adinolfi

Firmato: Agnese Briccolani

Firmato: Quercia Patrizia

Firmato: Nieli Cinzia

Firmato: Andrea Giulianini

Firmato: Marco Maltoni Notaio